Consiglio di Stato, Sez. III, ord. del 4 febbraio 2022, n. 583.

L'obbligo vaccinale per il personale sanitario trova la sua ratio nella prevalenza accordata alla tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata.

Secondo il Consiglio di Stato, il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, quella degli utenti della sanità pubblica e privata e, in particolare, delle categorie più fragili e più vulnerabili, che bisognosi di cure e assistenza sono a stretto contatto con il personale sanitario. Considerato che, qualora venga adottato il provvedimento di sospensione, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro. Inoltre, come ha da tempo affermato la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della salute ai sensi dell' art. 32 della Costituzione, la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con il predetto art. 32 se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. Ancor di più se si prevede che, esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e tollerabili; posto che nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria .